

Sintesi

ACCORDO QUADRO SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI

ABI- DIRCREDITO-FABI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL-SINFUB- UGL-UILCA

24/10/2011

ART.1

Gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- un primo livello di contrattazione rappresentato dal Contratto Nazionale che ha valenza triennale
- un secondo livello di contrattazione rappresentato da quella integrativa aziendale per le materie delegate (e solo quelle) o dallo stesso Contratto Nazionale o dalla Legge. Tale livello in caso di crisi aziendali e/o occupazionali possono prevedere "deroghe" in pejus anche a quanto stabilito dal CCNL.

ART.2

Il settore adotta quale indice per calcolare il recupero inflattivo, quello che sarà utilizzato dalla maggioranza dei settori che, in quel momento, avranno già rinnovato il CCNL.

Se lo scostamento sarà valutato dalle parti come "significativo" verrà recuperato nel rinnovo del CCNL.

ART.3

Le parti valuteranno tempo per tempo su quale base di calcolo si effettueranno i recuperi degli eventuali scostamenti inflattivi.

ART.4

Per una durata pari a 7 mesi dalla presentazione delle piattaforme per il rinnovo dei CCNL, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali.

In caso di violazione di tale divieto da parte delle OO.SS., agli stessi sindacati verranno applicate le misure previste dalla Legge 146 limitatamente a quanto previsto per l'esazione e la canalizzazione dei contributi sindacali.

In caso di mancato accordo per il rinnovo del CCNL, la cosiddetta vacanza contrattuale scatta dopo 3 mesi ed è pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato sulla voce stipendio.

Tutte le OO.SS. (anziché quelle dissenzienti) si impegnano al rispetto dei rinnovi dei CCNL qualora tali accordi siano stati sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali che rappresentano almeno il 55% degli iscritti (calcolati su quanto prevede l'accordo sulle agibilità sindacali del luglio 2010).

Le OO.SS. sottopongono al voto certificato, attraverso le assemblee dei lavoratori, le ipotesi di piattaforma e accordo dei rinnovi dei CCNL.

ART. 5

I contratti Aziendali hanno valenza triennale. Le ipotesi di piattaforma di rinnovo e i contratti di secondo livello vengono validati attraverso voto certificato nelle assemblee dei lavoratori.

Tutte le OO.SS. (anche quelle dissenzienti) sono tenute al rispetto degli accordi aziendali allorquando questi siano stati sottoscritti dai sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori iscritti.

In sede di rinnovo CCNL può essere stabilito dalle parti l'erogazione di un apposito importo a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che non pattuiscono contratti aziendali.

I premi aziendali devono essere sempre di più correlati ai reali andamenti ed incrementi della produttività, redditività ed efficienza delle aziende.

Le parti auspicano che il Governo mantenga e stabilizzi gli sgravi fiscali sulle retribuzioni erogate sulla base di fattori di produttività, redditività, qualità ed efficienza aziendali rilevati.

ART.6

Si auspicano incentivi fiscali e normativi per i servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e fondi pensione complementare).

Si auspica altresì un rilancio degli enti bilaterali (commissioni pari opportunità, casse nazionali ass.za sanitaria ecc.).

ART.7

Le normative contrattuali saranno ispirate da criteri di semplificazione e razionalizzazione.

Le parti si impegnano a far rispettare ad ogni livello quanto concordato in tale accordo e quanto sarà pattuito nelle contrattazioni collettive (nazionale e aziendale).